

Protocollo AE03.2017.0000443 del 10/01/2017

SPETT.

PROVINCIA DI VERONA - SETTORE  
FAUNISTICO AMBIENTALE

Email:  
[cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it)

PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA  
PROVINCIALE

Email: [protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it)

ASSOCIAZIONI DI PESCA RICONOSCIUTE  
LORO SEDI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Email: [dip.taaf@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.taaf@pec.provincia.tn.it)

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA  
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE  
AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE  
ITTICHE

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,  
DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA  
ITTICA

ALBERTO LUGOBONI

AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI,  
INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE  
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI  
REGIONALI  
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA  
ENRICO CAPITANIO

**Oggetto : POSTICIPO DEL DIVIETO DI PESCA DEL COREGONE LAVARELLO NEL LAGO DI GARDA**

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.  
Allegato alla presente si trasmette il Decreto n. 73 del 10/01/2017, in fase di pubblicazione sul BURL, con il quale è stato posticipato al 24 gennaio il termine del divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
ALBERTO CIGLIANO

Allegati:

File DECRETO PROROGA DIVIETO COREGONE.pdf



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 73

Del 10/01/2017

---

Identificativo Atto n. 64

PRESIDENZA

Oggetto

POSTICIPO DEL DIVIETO DI PESCA DEL COREGONE LAVARELLO NEL LAGO DI GARDA

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## **Il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia**

**VISTA** la normativa in merito al trasferimento della funzioni in materia di pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 3 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

**VISTO** il Regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 per la tutela della fauna ittica e la disciplina dell'attività di pesca nel lago di Garda, e in particolare:

- l'art. 4 comma 1, che fissa per la specie Coregone lavarello il periodo di divieto di pesca dal 15 novembre al 15 gennaio;
- l'art. 7 comma 2, che prevede la possibilità di variare i periodi di divieto di pesca delle diverse specie per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri inter e intraspecifici;
- l'articolo 7 comma 5, che prevede la possibilità, in deroga ai divieti previsti, di autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento;
- l'articolo 8, che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, con particolare riferimento al bilancino e all'amettiera per coregone;

### **CONSIDERATO CHE,**

- a causa delle particolari condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il periodo autunnale ed invernale, la deposizione delle uova di Coregone nelle acque del lago di



## Regione Lombardia

---

Garda è avvenuta con più di una settimana di ritardo;

- la Polizia provinciale di Brescia, con la nota del 3 gennaio 2017 Prot. AE03.2017.0000111, ha segnalato che le condizioni di riproduzione naturale della specie coregone ancora in corso richiedono una proroga del divieto di pesca per almeno un'ulteriore settimana;
- l'Unione pescatori sportivi del Garda con nota del 1 gennaio 2017 Prot. AE03.2017.0000397 ha chiesto il posticipo della data di riapertura della pesca del coregone;

**SENTITA** la Direzione Generale Agricoltura e la Provincia di Verona e concordato di fissare, per uniforme applicazione del divieto sulle due sponde del lago il posticipo, sino alle ore 12 del 24 gennaio 2017, del divieto di pesca al Coregone lavarello al fine di garantire idonea protezione alla specie e, nel contempo, assicurare l'approvvigionamento delle uova ai fini della incubazione presso l'impianto ittico di Desenzano del Garda (BS);

**PRECISATO CHE** il divieto è da intendersi per tutte le tecniche di cattura previste dal Regolamento regionale n. 5/2013 per la pesca nel lago di Garda, sia relativamente alla pesca professionale che a quella dilettantistica, ad esclusione delle attività necessarie per il conferimento delle uova fecondate di coregone lavarello al centro ittiogenico di Desenzano del Garda;

**RILEVATO CHE** con decreto n. 13048 del 07/12/2016 è stata autorizzata la pesca in deroga finalizzata al recupero di uova fecondate di Coregone per il conferimento all'incubatoio ittico di Desenzano del Garda con un calendario che, a causa delle condizioni meteorologiche e della temperatura delle acque, non ha prodotto ad oggi i risultati attesi;

**RITENUTO** necessario fissare ulteriori cinque giornate di pesca per il 15, 16, 18, 20 e 22 gennaio 2017, salvo chiusura anticipata per il raggiungimento dei quantitativi necessari per l'impianto ittiogenico;

**DATO ATTO CHE:**

- dei contenuti del presente provvedimento è stata informata la Consulta provinciale della Pesca con nota inviata tramite posta elettronica il 9 gennaio 2017;
- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, e comunque è adottato prima della scadenza del divieto che viene prorogato con il presente atto;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 "Il Provvedimento organizzativo 2016", con la quale è stato affidato a Alberto Cigliano l'incarico di Dirigente della "Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia";



## Regione Lombardia

---

### DECRETA

1. di posticipare, per le motivazioni esplicitate in premessa, sino alle ore 12:00 del 24 gennaio 2017 il termine del divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda nella parte di competenza di Regione Lombardia;
2. di vietare, sino alle ore 12:00 del 24 gennaio 2017, la cattura e la detenzione del Coregone lavarello nel lago di Garda, sia da parte dei pescatori dilettanti sia professionisti, fatte salve le sole attività finalizzate alla raccolta di uova per il conferimento al centro ittiogenico di Desenzano del Garda (BS) di cui al punto successivo;
3. di autorizzare i pescatori professionisti già ammessi con decreto n. 13048 del 07/12/2016, alla pesca in deroga del Coregone lavarello nelle giornate del 15, 16, 18, 20 e 22 gennaio 2017 salvo chiusura anticipata per il raggiungimento dei quantitativi necessari per l'impianto ittiogenico;
4. di vietare l'utilizzo del bilancino e dell'amettiera per coregone sino alle ore 12:00 del 24 gennaio 2017;
5. di stabilire che l'utilizzo della rete tipo antanello, ai fini della pesca alle altre specie, è consentita nel suddetto periodo purché al di fuori delle zone di frega del Coregone e non in vicinanza delle rive;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia provinciale, alla Provincia di Verona, alle Associazioni di pesca riconosciute e alla Direzione Generale Agricoltura;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE  
ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge